

## viviFir Scrivania telematica Vidimazione Virtuale Formulario

L'articolo 193 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, ha reso possibile la loro vidimazione virtuale, in base a quanto indicato al comma 5.

*5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio*

*La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.*

*Una copia rimane presso il produttore e l'altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.*

*Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.*

*Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.*

*Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.*

Come indicato si tratta pertanto di una **modalità alternativa** alla “tradizionale” vidimazione dei formulari effettuata presso le Camere di Commercio, che quindi rimane ancora utilizzabile, ed al riguardo si precisa che solo in questo caso vale quanto indicato al comma 4 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, ossia che il “*formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari*” poiché solo il format vidimato virtualmente deve essere stampato e compilato in duplice copia.

Ecocerved Scarl, la Società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente, ha realizzato il **servizio gratuito Vi.Vi.Fir - Vidimazione Virtuale del Formulario** che permette alle Imprese di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto in **un formato pienamente conforme a quello attuale**, avvalendosi di un servizio disponibile online dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

In questo modo le Imprese soggette all'adempimento amministrativo non dovranno più necessariamente recarsi allo sportello della Camera di Commercio per vidimare i formulari, ma potranno utilizzare il servizio web Vi.Vi.Fir, con indubbi vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dei costi nonché di impatto ambientale.

### Accesso al servizio

L'accesso al servizio, **disponibile a partire da lunedì 8 marzo 2021**, è effettuato tramite il portale <https://vivifir.ecocamere.it> da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l'Impresa per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all'indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell'Impresa, una volta inseriti i dati anagrafici può:

1. operare in prima persona;
2. delegare uno o più persone, che accederanno anch'esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
3. richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo, associate all'Impresa, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l'autenticazione applicativa.

### Vidimazione

L'utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

- **On line** accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all'utente di produrre un modello prefincato, in formato *conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145* e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L'utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
- **Applicativamente** attraverso il proprio sistema informatico. Interfacendosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autentica con le credenziali tecniche e richiede l'emissione dell'identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

La Sezione FAQ del portale Vi.Vi.Fir. contiene una serie esaustiva di domande/risposte, relative ai seguenti argomenti:

- Accesso
- Configurazione utenti
- Gestione formulari
- Sistemi gestionali
- Vidimazione

Di seguito alcune FAQ di maggior evidenza sull'utilizzo del portale Vi.Vi.Fir.

### **La vidimazione digitale dei formulari è obbligatoria?**

No, la vidimazione digitale non è un obbligo e si affianca alla tradizionale vidimazione dei documenti cartacei effettuata presso la Camera di Commercio.

### **Chi deve effettuare la prima registrazione?**

La prima registrazione deve essere effettuata dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa, che indicherà il codice fiscale dell'Impresa che rappresenta: VI.VI.FIR. verificherà, tramite interconnessione con il Registro imprese, che l'utente sia effettivamente persona all'interno dell'Impresa. In questo caso recupererà i relativi dati anagrafici, e l'utente potrà proseguire ad utilizzare VI.VI.FIR.

### **Come avviene l'accesso a VI.VI.FIR?**

L'accesso del Titolare/Rappresentante dell'Impresa, e dei suoi eventuali delegati e subdelegati, avviene esclusivamente con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non è previsto un accesso con credenziali.

### **Qual'è la prima operazione che deve essere svolta per accedere al servizio Vi.Vi.Fir.?**

L'utente, munito di CNS o SPID, deve accedere al sito <https://vivifir.ecocamere.it> e, dopo avere letto l'informativa sulla privacy, deve comunicare alcuni dati aggiuntivi, non presenti sul certificato di firma o su SPID, come l'indirizzo di posta elettronica. L'utente riceverà all'indirizzo indicato una mail nella quale verrà chiesto di confermare l'utenza, entro 72 ore dalla ricezione. Una volta effettuata questa operazione il titolare del certificato di firma o di SPID potrà cominciare ad utilizzare il servizio.

### **C'è un limite al numero di formulari vidimati che posso produrre?**

Non c'è alcun limite al numero di formulari che posso generare, ma è possibile produrre un solo formulario alla volta, anche preventivamente al loro utilizzo.

### **I formulari vidimati digitalmente scadono?**

Analogamente ai formulari cartacei, anche i formulari vidimati digitalmente non scadono, ma ogni formulario riporta comunque la data in cui è stato richiesto.

### **Quante volte posso stampare il formulario vidimato digitalmente?**

Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto.

### **Posso fotocopiare il formulario che ho stampato?**

Il formulario deve essere prodotto in due copie: l'utente potrà stamparne una sola e fotocopiarla dopo la compilazione barrando la casella in fondo al format e indicando così se si tratta della prima o della seconda copia.

### **A chi rimangono le due copie generate da Vi.Vi.Fir.?**

Una copia rimane presso il produttore e l'altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.

### **Cosa rimane ai soggetti che non conservano le due copie?**

Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

### **Chi trasmette al produttore l'evidenza che attesta l'avvenuta consegna del rifiuto (la c.d. "TV copia")?**

Il trasportatore trasmette al produttore fotocopia del formulario in suo possesso.

La quarta copia viene trasmessa con le modalità attualmente vigenti che prevedono anche l'invio via PEC.

### **Quali dati devo inserire nel formulario?**

I dati sono quelli previsti dalla normativa vigente (DM 145/1998): l'introduzione della vidimazione digitale non ha apportato alcuna modifica in relazione alle informazioni da inserire nel formulario.

### **Chi è il soggetto responsabile della corretta compilazione del formulario?**

La disciplina vigente non è stata modificata: il produttore/detentore è responsabile della corretta compilazione del formulario.

**Per informazioni:**



<https://vivifir.ecocamere.it>



[bollatura@dl.camcom.it](mailto:bollatura@dl.camcom.it)